

COPIA

COMUNE DI BARICELLA

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 8

Adunanza ordinaria - in 1a convocazione - seduta Pubblica

OGGETTO :

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

L'anno duemiladodici il giorno ventotto del mese di Giugno alle ore 20:30 nella sala delle adunanze consiliari.

In seguito a convocazione del Sindaco ai sensi del D.Lgs 267 del 18.08.2000, notificata a ciascun consigliere nelle forme prescritte dalla legge, si è oggi adunato il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello risultano:

BOTTAZZI ANDREA	Sindaco	Presente
BEDESCHI GLORIA	Consigliere	Presente
BELLOLI GIANNI	Consigliere	Presente
CANE' ELIS	Consigliere	Presente
CASTELLI GABRIELE	Consigliere	Assente
CECCARDI GIAMPIERO	Consigliere	Presente
FIZZONI MAURO	Consigliere	Presente
MAZZA MARCO	Consigliere	Assente
PETTAZZONI MAURIZIO	Consigliere	Presente
POCATERRA GERMANA	Consigliere	Assente
POLI BENEDETTO	Consigliere	Presente
SCALINI SABRINA	Consigliere	Assente
FANTELLI DANIELE	Consigliere	Assente
BARONE CARMELO	Consigliere	Presente
GRIMANDI ALESSANDRA	Consigliere	Presente
LA FATA CALOGERO	Consigliere	Presente
MASTROMATTEO MASSIMO	Consigliere	Presente

Partecipa il Segretario Generale BERALDI AVV GIUSEPPE.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor BOTTAZZI ANDREA quale SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Nominati scrutatori i Sigg.: Poli Benedetto. Mastromatteo Massimo e Grimandi Alessandra

Dati per approvati i verbali della seduta del 26.04.2012 ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 comma 6 del regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari approvato con deliberazione n. 19 del 19.02.2001

In apertura di seduta il Sindaco informa il Consiglio sui danni ad alcune strutture pubbliche e private a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio.

Relaziona l'Assessore Ceccardi

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO:

- il D.Lgs. 14.03.2011 N. 23 recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" ed in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l'Imposta Municipale Propria;
- il *D.L. n. 201* del 06.12.2011 convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214, che all'art. 13 prevede l'anticipazione della istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, con conseguente sua applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base ai citati artt. 8 e 9 del suindicato D.Lgs. n. 23/2011, e delle disposizioni contenute nel medesimo decreto-legge, stabilendo altresì l'applicazione della medesima imposta a regime dal 2015;
- il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504, istitutivo dell'ICI, al quale il suindicato decreto legge rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;
- il D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, ed in particolare l'art. 52 nonché l'art. 59, limitatamente alle disposizioni non fatte oggetto di abrogazione da parte della suindicata normativa statale;

RILEVATO come occorre procedere ad adottare il relativo regolamento comunale per l'applicazione della nuova imposta a valere già per l'anno 2012;

VISTO a tal fine il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO CHE il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno 2012 è stato differito al 30/06/2012 ai sensi dell'art. 29 comma 16-quater del D.L. 216/2011 (Decreto Milleproroghe) convertito con modificazioni nella Legge 24 febbraio 2012, n. 14.

VISTO il parere espresso dalla Commissione Consiliare Competente;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica e contabile rilasciato dal Responsabile del Settore Economico Finanziario;

PRESENTI 12
VOTANTI 12

CON 8 voti favorevoli e 4 contrari (Grimandi, Barone, La Fata e Mastromatteo)

DELIBERA

1. Di approvare, per i motivi esposti in premessa, il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale
2. Di provvedere ad inviare, nelle forme di legge, copia conforme del presente provvedimento ad intervenuta esecutività al Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo la previsione normativa di cui all'art. 13 comma 15 del D.L. n. 201 del 6.12.2011 convertito con modifiche nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

**REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA**

INDICE

Art. 1 – Oggetto	3
Art. 2 – Anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero e cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato	3
Art. 3 - Determinazione dei valori venali	3
Art. 4 - Aree fabbricabili possedute e condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli	3
Art. 5 - Aree fabbricabili divenute inedificabili	4
Art. 6 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento	4
Art. 7 – Accertamento con adesione	4
Art. 8 - Riscossione coattiva	5
Art. 9 - Entrata in vigore del regolamento	5

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Art. 1 – Oggetto

Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 – Anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero e cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato

Ai fini dell'Imposta Municipale Propria (IMU) si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che l'abitazioni non risulti locata,. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza, una per ciascuna categoria catastale C2, C6 e C7.

Art. 3 - Determinazione dei valori venali

Il Comune con apposita deliberazione di Giunta Comunale, *può* determinare, ai soli fini indicativi, periodicamente e per zone omogenee i valori venali in commercio.

Art. 4 - Aree fabbricabili possedute e condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli

Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 446/1997, non sono considerate aree fabbricabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs 99/2004, iscritti nella previdenza agricola sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante attività dirette

alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed allevamento di animali.

Tale finzione giuridica non opera in nessun altro caso.

Art. 5 - Aree fabbricabili divenute inedificabili

Su richiesta dell'interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell'imposta pagata per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, successivamente al pagamento dell'imposta.

Art. 6 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

Il Comune, su richiesta del contribuente, può *concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso e/o in caso dichiarazione dello stato di calamità, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di dodici rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, scaduti i sei mesi, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di dodici rate mensili.* Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 26.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.

In caso di mancato pagamento di due rate consecutive o di tre rate nel corso di un anno decorrente dal 1 gennaio al 31 dicembre:

il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;

l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;

- l'importo non può più essere rateizzato.

Art. 7 – Accertamento con adesione

È introdotto, per quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione, che rimane disciplinato dal decreto legislativo n. 218 del 19 giugno 1997.

Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 12 è stabilito in 120 giorni, anziché in 90 giorni.

Il termine di cui al comma 3, dell'articolo 12, è stabilito in 45 giorni, anziché in 15 giorni.

Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato, viene dato atto in succinto verbale da parte del funzionario responsabile. L'esito negativo del concordato, comunicato dal funzionario al contribuente prima della scadenza indicata al comma 2), determina la ripresa della decorrenza del termine per l'impugnazione dell'avviso di accertamento.

L'accertamento con adesione è titolo definitivo ed esecutivo: in caso di mancato pagamento da parte del contribuente, alle scadenze pattuite, il comune procede alla riscossione coattiva.

L'istituto suddetto è pure applicabile, su iniziativa dell'ufficio comunale, con riferimento anche a periodi pregressi di imposta.

Art. 8 - Riscossione coattiva

La riscossione coattiva è effettuata mediante ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910 a mezzo dell'Ufficio Riscossione dell'Unione Terre di Pianura

Art. 9 - Entrata in vigore del regolamento

Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2012.

Tutti gli interventi relativi all'oggetto sono registrati su apposito nastro depositato gli atti.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to BOTTAZZI ANDREA

IL SEGRETARIO
f.to BERALDI AVV. GIUSEPPE

=====

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
09/07/2012

Il Responsabile del 1° Settore
.....

=====

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 09/07/2012

Lì,

L'ADDETTO ALL'ALBO PRETORIO
.....

=====

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma art. 134 D.Leg.vo 18.8.2000 n. 267.

lì,.....

IL RESPONSABILE DI SEGRETERIA
f.to Rimondi Graziella